



**FAISA-CISAL**  
Federazione Autonoma Italiana Sindacale Autoferrotranvieri



Genova, 17 gennaio 2009

**Alle Segreterie Regionali**

**Alle Segreterie Provinciali**

Prot. 10/09/SN

Oggetto: **BENEFICI PREVIDENZIALI PER LAVORI USURANTI.**

La scrivente Segreteria, a seguito delle numerose richieste pervenute in tal senso, e considerata l'enorme confusione che regna sull'argomento in oggetto, ritiene utile fornire alcune precisazioni.

Il **Disegno di Legge n. 1167** "delega al Governo un materia di lavori usuranti... etc." è attualmente sottoposto all'esame congiunto della 1<sup>a</sup> Commissione Affari Costituzionali e 11<sup>a</sup> Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato.

A partire dallo scorso mese di dicembre, le Commissioni congiunte hanno già effettuato diverse audizioni inerenti gli argomenti contenuti nel provvedimento e giovedì 22 gennaio p.v. si svolgerà l'audizione degli Enti Previdenziali.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 3, della L. 247/2007 - a cui si riferisce la nuova disciplina di delega - ha stabilito quanto segue.

Fermi restando il requisito minimo di 35 anni di contributi e le norme in vigore per il pensionamento (cd. "finestre"), il beneficio previdenziale consiste nell'anticipo di 3 anni dell'età necessaria al collocamento in quiescenza (da 60 anni a 57 anni).

Potranno beneficiare del pensionamento anticipato le seguenti categorie di soggetti:

- *i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999 (cd. Decreto Salvi);*
- *i lavoratori subordinati notturni, così come definiti dal D.Lgs. 66/2003;*

- *i lavoratori addetti alla cd. "linea catena" che, nell'ambito di un processo produttivo in serie, svolgono lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;*
- **i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.**

Inoltre, per usufruire dei benefici pensionistici non è solamente necessario svolgere le attività di cui sopra al momento dell'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ma le stesse devono essere state svolte per almeno:

- *nel periodo transitorio, per un arco di tempo minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;*
- *a regime, per un arco di tempo almeno pari alla metà della vita lavorativa.*

Infine, la norma dispone che l'individuazione dei criteri per la concessione dei benefici pensionistici deve svolgersi nel limite massimo delle risorse finanziarie di uno specifico Fondo, la cui dotazione finanziaria è pari a 83 milioni di euro per l'anno 2009, 200 milioni di euro per l'anno 2010, 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012 (*fine periodo transitorio*), 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 (*regime*).

Gli sviluppi dell'iter parlamentare saranno comunicati tempestivamente.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
Andrea Gatto

